

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 33**

Oggetto:	TARI - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 ENTE TERRITORIALMENTE COMPENTENTE - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021 - DETERMINAZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTO COMPENSATIVO PER EMERGENZA SANITARIA.
-----------------	---

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di luglio alle ore diciotto e minuti quindici, nella residenza comunale si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
Collomb Piergiorgio	X	
Cargnand Oriana	X	
Cerise Daniele	X	
Diemoz Andrea	X	
Marguerettaz Marco	X	
Totale	5	0

Assiste alla seduta il Segretario dell'ente locale Gianluca FEA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Collomb Piergiorgio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

Visto l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Considerato, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'adozione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dall'Ente Territorialmente Competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Dato atto che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»*;

Richiamato quanto altresì stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Evidenziato che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato fissato per l'anno 2021 al 31 maggio 2021 dall'art. 3, comma 2 D.L. 30 aprile 2021 n. 56 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), in fase di conversione;

Dato atto che l'art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, ha peraltro introdotto una disposizione speciale in materia di TARI, stabilendo che, *«limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021»*;

Visto che il decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99 "Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 155 in data 30 giugno 2021 ha disposto all'articolo 2, comma 4, l'ulteriore differimento dal 30 giugno 2021 al 31 luglio 2021 del termine per l'approvazione delle tariffe e regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 28 del 25 giugno 2021 avente ad oggetto: "Determinazione aliquote Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2021 e ritenuto necessario provvedere alla revoca della stessa;

Considerato che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari.

Considerato che, a seguito dell'introduzione del metodo tariffario rifiuti MTR, con successiva delibera n. 138/2021/R/RIF l'ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

Considerato che tale nuovo metodo tariffario è stato ulteriormente specificato con successiva delibera n. 196/2021/R/RI;

Considerato che, in materia TARI, importanti cambiamenti sono stati altresì apportati a seguito delle modifiche introdotte al Testo unico ambientale (D.Lgs. 152/2006) dal D.Lgs. 116/2020, che hanno riguardato, per quanto riguarda le modifiche destinate ad operare a decorrere dall'anno 2021, una nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione ai rifiuti urbani, nonché la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che sono destinate ad incidere profondamente sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI 2021;

Evidenziato che, in relazione alla disciplina applicativa della TARI, come modificata dal D.Lgs. 116/2020, rimangono da chiarire molteplici profili, soprattutto alla luce del contrasto tra quanto affermato dal Ministero della Transizione Ecologica nella propria nota del 12 aprile 2021 n. 37259 e dall'ANCI – IFEL nella successiva circolare del 25 maggio 2021, in relazione alle superfici delle attività industriali, artigianali e agricole che dovranno continuare a rimanere tassabili nel 2021, pur a fronte dell'esclusione dalla TARI disposta dalla nuova disciplina primaria a favore di tali categorie, con particolare riferimento ai magazzini;

Evidenziato, in tal senso, che, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, nell'ambito del nuovo Regolamento approvato dal Comune in data odierna con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 in data odierna, è stata espressamente prevista l'applicazione della TARI, oltre che nei confronti di tutte le superfici produttive di rifiuti urbani (uffici, bagni, mense e aree analoghe), anche per i magazzini di materie prime e di prodotti finiti che non siano direttamente collegati alla produzione;

Considerato che per rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su base annua ed evitare l'emissione di più avvisi di pagamento, nonché mantenere le stesse scadenze uguali a tutti gli altri comuni del comprensorio, si ritiene opportuno stabilire le scadenze della prima e della seconda rata rispettivamente il 28 febbraio 2022 e il 30 aprile 2022;

Visto il Piano Economico finanziario, redatto dal Servizio Associato Rifiuti, in qualità di Ente Territorialmente Competente, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unité n. 34 del 14 giugno 2021;

Considerato che, pur a fronte delle incertezze normative e applicative sopra richiamate, l'Amministrazione e il Servizio Associato Tributi hanno effettuato una approfondita disamina delle risultanze del PEF trasmesso dall'Ente Territorialmente competente (Servizio Associato Rifiuti), dal Piano Tariffario TARI 2021 approvato dalla Giunta dell'Unité Grand-Combin con delibera n. 35 del 14 giugno 2021 e delle risultanze dei fabbisogni *standard*, così da poter provvedere alla conseguente determinazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2021, per garantire la copertura del costo del servizio sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 654 L. 147/2013, in base al quale *«in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»*;

Considerato sotto questo profilo che, nelle more dell'adozione di tali provvedimenti, il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria collegata alla diffusione del Coronavirus ha portato ad un ulteriore intervento del Governo che, con l'art. 6 D.L. 73/2021, in fase di conversione, ha istituito un fondo di 600 milioni di Euro finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di riduzioni della TARI a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle

rispettive attività;

Ritenuto pertanto che i trasferimenti derivanti dal Fondo erogato dallo Stato dovranno essere utilizzati per accordare un contributo compensativo analogo a quello previsto per l'anno 2020 a favore delle attività produttive e di servizi che non abbiano potuto operare nel corso del 2021 per motivazioni riconducibili all'emergenza sanitaria;

Visto il Piano tariffario TARI 2021 che definisce le tariffe da applicare per le utenze domestiche e non domestiche e la definizione del contributo compensativo per le utenze non domestiche in termini di riduzione percentuali della parte variabile, in proporzione alle restrizioni subite da categorie omogenea di attività, secondo l'articolazione tariffaria delle utenze non domestiche prevista dal DPR 158/2020;

Considerato che, in base a quanto previsto dal comma 3, art. 6 del DL 73/2021, i Comuni possono concedere riduzioni della TARI, in misura superiore alle risorse assegnate, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti;

Considerato che per l'anno 2020 con L.R. 8/2020 la Regione Autonoma Valle d'Aosta aveva incrementato i trasferimenti senza vincolo settoriale per un importo pari a 16.235.992,45 utili anche al fine di compensare le minori entrate tributarie ed extra-tributarie registrate nell'anno 2020 sui bilanci comunali, e che tale azione del governo regionale potrà realizzarsi anche per l'anno 2021 in fase di assestamento del bilancio, concretizzandosi nel secondo semestre;

Preso atto quindi che in caso di disponibilità di nuove risorse l'amministrazione si riserva di prevedere l'erogazione di un contributo compensativo a favore delle utenze domestiche e delle eventuali utenze non domestiche che non beneficino delle misure agevolative previste da questo provvedimento, demandando l'introduzione e la definizione delle modalità di determinazione e di erogazione di tali contributi ad una successiva delibera di Giunta Comunale, al fine di poter prima verificare l'effettiva disponibilità di risorse;

Considerato che, alla luce di tutte le circostanze sopra riepilogate, l'Amministrazione ritiene di poter procedere all'approvazione delle tariffe della TARI 2021, di cui si allega il prospetto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi, nella figura del Dirigente del Servizio Associato Tributi dell'Unité Grand-Combin;

Visti gli allegati pareri espressi, ai sensi di legge, sulla proposta della presente deliberazione;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di revocare la propria precedente deliberazione n. 28/2021;
2. di approvare le tariffe della TARI 2021 e i contributi compensativi per le utenze non domestiche in termini di riduzione percentuali della parte variabile in proporzione alle restrizioni subite da categorie omogenee di attività, come da allegato Piano Tariffario TARI 2021, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2021;
4. di stabilire la scadenza delle due rate per il 28 febbraio 2022 e il 30 aprile 2022;
5. di demandare in ogni caso l'introduzione e la definizione delle modalità di determinazione e di erogazione ulteriori contributi compensativi ad una successiva delibera di Giunta Comunale, nel momento in cui la Regione Valle d'Aosta in fase di assestamento di bilancio erogasse ulteriori

trasferimenti senza vincolo settoriale al fine di compensare le minori entrate tributarie ed extra-tributarie sui bilanci comunali come già fatto per l'anno 2020;

6. di riservarsi, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differire il termine di approvazione;
7. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
8. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito *internet* comunale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Collomb Piergiorgio
(Firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
Gianluca FEA
(Firmato digitalmente)



Giugno 2021



UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN

Sommario

1	Premessa.....	3
2	Politica tariffaria	6
3	PEF e suddivisione costi per calcolo tariffe.....	7
4	Suddivisione costi tra Domestiche e non domestiche	8
5	CALCOLO TARIFFE	8
5.1	TARIFFE CONFERIMENTI e SERVIZI A DOMICILIO	8
5.2	TARIFFE calcolate con metodo DPR 158/99.....	10
5.2.1	Utenza domestiche (DOM)	12
5.2.2	Utenze NON domestiche (UND).....	13
6	Agevolazioni ed eventuali contributi compensativi TARI 2021	14



UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN

1 Premessa

L'anno 2021 vede l'applicazione per la prima volta del PEF con metodologia ARERA.

Per quanto riguarda il prelievo tariffario invece continua ad applicarsi il pilastro normativo costituito dalla legge 147/2013.

La Tari è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell'utilizzatore e il presupposto è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

In Valle d'Aosta la Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 "Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti" prevede al comma 1, lettera d), dell'art. 9, che il subAto (coincidente con l'Unité) provveda alla determinazione e all'articolazione della tariffa e alla determinazione delle relative modalità di riscossione, direttamente o tramite soggetti terzi.

Inoltre al comma 1 dell'art. 11 prevede che i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani sono coperti dall'Autorità di subATO mediante la tariffa da essa determinata.

Ad aprile 2017 è stato approvato il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ad oggetto "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati". Questo decreto è indispensabile per il passaggio a tariffa e stabilisce i "criteri necessari per poter applicare la tariffa puntuale.

E' stato effettuato un confronto con il nostro sistema di misurazione e il risultato è positivo in particolare nei seguenti articoli:

Art. 4 - requisito minimo peso o volume RUR + possibilità di misurare altre frazioni

Art. 5 – 1) tra gli altri si può identificare l'utenza tramite contenitori con limitatore volumetrico

Art. 5 – 2a) identificazione utenza tramite codice univocamente associato

Art. 5 - 2b) registrazione del numero dei conferimenti tramite conferimento diretto in contenitori ad apertura controllata a volume limitato

Art. 5 – 2c) misurazione della quantità dei rifiuti con metodi di pesatura indiretta

Art. 6 – 1) misurazione quantità di rifiuti mediante rilevazione volume per utente integrata nel contenitore adibito alla raccolta

Art 6 – 3) volume rilevato tramite dimensione dei contenitori

Visto che la Regione Valle d'Aosta in attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con LR 22/2015 ha intenzione di definire gli standard per l'applicazione della



UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN

tariffa puntuale possiamo affermare che il sistema di misurazione adottato rispetto i requisiti richiesti dal decreto.

Da segnalare le incertezze derivanti dalle conseguenze del D.lgs. 116/2020 di attuazione del modello europeo sull'economia circolare dei rifiuti che impattano particolarmente sulla TARI dovuta dalle imprese.

In particolare i temi che incideranno sulla tassazione sono:

- i rifiuti della produzione nella nuova nozione di rifiuti speciali
- le attività industriali e l'allegato I quinquies
- le superfici accessorie
- le attività artigianali
- avvio al recupero
- avvio al riciclo
- magazzini collegati alle attività esenti
- rifiuti agricoli
- limiti di conferimento

Nonostante la quasi certezza che ci saranno modifiche da parte del legislatore, questi temi dovranno essere affrontati a livello regolamentare,

Il decreto legislativo 116 del 2020 è stato emanato per dare attuazione alle direttive 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti, e 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

In particolare, l'articolo 3 della direttiva 2018/851 precisa la nozione di "rifiuti urbani" a livello comunitario, stabilendo che essa include:

-i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

-i rifiuti provenienti da altre fonti, indifferenziati e da raccolta differenziata, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici.

I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Le novità introdotte a livello comunitario hanno comportato una serie di modifiche del decreto legislativo 152/2006, cosiddetto Tua (Testo unico ambientale), che hanno riguardato, tra gli altri, l'articolo 183, che interviene, tra l'altro, sulle definizioni di rifiuto e il successivo articolo 184, che riguarda la classificazione dei rifiuti.



UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN

Nonostante ciò in attesa dei principi di attuazione per l'anno 2021 si applica la TARI con natura tributaria a cui viene aggiunta una componente di costo variabile in funzione dei conferimenti e dei servizi ricevuti.



UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN

2 Politica tariffaria

I Comuni dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin hanno perseguito negli anni il principio "chi inquina paga" previsto dal comma 652 art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 introducendo dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti (vedi relazione allegata al PEF).

Grazie all'introduzione dei sistemi di misurazione a partire dal 2013 è stata applicata nella tassa rifiuti una componente di costo determinata in misura proporzionale alla quantità di rifiuti indifferenziati prodotti. Le quantità di rifiuti vengono rilevate mediante due sistemi:

1. Per le utenze domestiche vengono misurati i litri di rifiuto indifferenziato conferiti nelle cupoline (1 conferimento pari a 18 litri);
2. Per le utenze non domestiche in base alla quantità di rifiuti indifferenziati conferiti tramite contenitori assegnati alla singola utenza.

A partire dal 2018 è stata introdotta un'ulteriore componente di costo determinata in base alla quantità di rifiuti organici conferiti sia dalle utenze domestiche che da quelle non domestiche e l'applicazione di un costo a chiamata per il servizio di raccolta domiciliare.

L'obbligo di differenziare l'organico dal rifiuto indifferenziato e la contabilizzazione nella TARI di una componente legata alla quantità di rifiuto organico prodotto ha come obiettivo principale quello di incentivare le utenze domestiche a svolgere la pratica del compostaggio domestico.

L'inserimento di un costo per la raccolta domiciliare ha come obiettivo quello di far pagare il servizio solo agli utenti che ne fanno uso.

Oltre ai servizi a pagamento è stata introdotta nel 2017 la raccolta dei pannolini e pannoloni separata dal rifiuto indifferenziato. Questo permette di agevolare le famiglie con bambini sotto i tre anni e anziani con problemi di incontinenza.

Si vuole mantenere la gratuità di una tessera per ogni unità immobiliare e di stabilire il pagamento esclusivamente per le tessere aggiuntive eventualmente richieste dagli utenti e per le richieste di sostituzione della tessera a seguito di smarrimento o rottura della stessa.



UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN

3 PEF e suddivisione costi per calcolo tariffe

Il Piano Economico Finanziario anno 2021, redatto secondo il metodo ARERA, riporta in sintesi i seguenti importi:

	€ 552.278,63	€ 558.803,52	€ 1.111.082,15
PEF 2021	49,71%	50,29%	100,00%

Al fine di un confronto riportiamo di seguito il confronto con gli anni 2018 e 2019.

	FISSI	VARIABILI	TOTALE
	€ 360.812,61	€ 597.392,28	€ 958.204,89
PEF 2018	37,66%	62,34%	100,00%
	€ 497.710,42	€ 474.165,35	€ 971.875,77
PEF 2019	51,21%	48,79%	100,00%

Il PEF 2020 non è stato utilizzato nella determinazione delle tariffe in quanto è stato applicato l'art. 107, comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che aveva previsto che " I comuni possono approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.";

Si può notare che il totale dei costi risulta continua ad aumentare in modo lieve ma costante. La divisione dei costi totali tra costi fissi e costi variabili sembra assestata su circa il 50%.

Si rinvia al documento di predisposizione del PEF, redatto dal Servizio Associato Rifiuti, per gli approfondimenti.



UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN

4 Suddivisione costi tra Domestiche e non domestiche

Non essendoci state modifiche sostanziali sulla presenza di attività economiche nel comprensorio dell'Unité Grand-Combin, la percentuale applicata per l'anno 2019/2020, per suddividere i costi tra utenze domestiche e non domestiche, viene mantenuta anche per l'anno 2021 ed è pari al 22%.

La percentuale è stata inoltre verificata applicando alla superfici delle utenze non domestiche i coefficienti di produttività dei rifiuti previsti dal DPR 159/99.

	N.Utenze	% Utenze	MQ	% MQ
Totali	6391	100	499373	100
Domestiche	5753	90,01	390295	78,16
Non Domestiche	639	9,99	109078	21,84

Di seguito la ripartizione dei costi:

	FISSI	VARIABILI	TOTALE	%
PEF 2021	€ 552.278,63	€ 558.803,52	€ 1.111.082,15	
DOMESTICHE	€ 430.777,33	€ 435.866,75	€ 866.644,08	78
NON DOMESTICHE	€ 121.501,30	€ 122.936,77	€ 244.438,07	22

5 CALCOLO TARIFFE

5.1 TARIFFE CONFERIMENTI e SERVIZI A DOMICILIO

Ogni anno una percentuale di costi totali viene remunerata in base alla quantità di rifiuti indifferenziati e organici conferiti (cupoline o contenitori c/o utenze non domestiche).

Di seguito la serie storica della copertura dei costi tramite metodo "a consumo".

Anno	% introito da conferimenti su tot	% introito da conferimenti costi variabili
2013	16,0%	47,64%
2014	15,7%	48,27%
2015	19,1%	31,72%
2016	18,15%	31,74%
2017	19,81%	30,34%
2018	15,73%	25,59%
2019	13,92%	29,18%
2020	14,20%	31,79%

La percentuale di copertura nel 2020 è diminuita in quanto il costo del conferimento al



UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN

litro non è cambiato negli ultimi 3 anni, mentre sono diminuiti i conferimenti e sono aumentati i costi totali.

Partendo dalla scelta di non voler modificare la tariffa di conferimento del rifiuto indifferenziato e del rifiuto organico, sulla base del comportamento tenuto dagli utenti nel 2019, si possono stimare gli introiti previsti da conferimenti per l'anno 2021.

tariffa a conferimento:

2017 = 2018	organico	indifferenziato
euro/svuotamento	€ 0,72	€ 0,90
euro/litro	€ 0,04	€ 0,05

Di seguito si riportano i conferimenti del 2020 e gli importi relativi a rifiuti indifferenziati/organico e servizi a domicilio che possono essere introitati applicando le tariffe sopra riportate :

		DOMESTICHE 2020						NON DOMESTICHE 2020			
Conferimenti dal 01/01/2020 al 31/12/2020		INDIFFERENZIATA			ORGANICO			INDIFFERENZIATA		ORGANICO	
Cod Ente	Comune	Nr. Conferimenti	Litri Conferiti	%	Litri Conferiti	%	Litri Conferiti	%	Litri Conferiti	%	
7001	ALLEIN	2.355	42.390	3%	1.962	1%	6.260	1%	36	0%	
7010	BIONAZ	2.083	37.494	3%	4.860	3%	58.406	8%	4.698	5%	
7024	DOUES	7.573	136.314	10%	12.978	8%	35.022	5%	8.712	10%	
7026	ETROUBLES	8.402	151.236	11%	33.570	21%	102.474	14%	18.840	22%	
7030	GIGNOD	15.094	407.538	19%	37.674	23%	45.808	6%	17.664	20%	
7046	OLLOMONT	4.517	81.306	6%	20.754	13%	44.014	6%	8.160	9%	
7047	OYACE	1.648	29.664	2%	72	0%	5.868	1%	-	0%	
7057	ROISAN	13.601	244.818	17%	26.352	16%	21.846	3%	618	1%	
7062	SAINT-OYEN	3.478	62.604	4%	4.590	3%	54.780	7%	8.898	10%	
7064	SAINT-RHEMY-EN-BOSSÉS	10.143	182.576	13%	5.916	4%	257.936	35%	9.810	11%	
7069	VALPELLINE	10.259	184.662	13%	13.680	8%	101.452	14%	8.994	10%	
	Totale	79.153	1.560.602	100%	162.408	100%	733.866	100%	86.430	100%	

N.B. Per quanto riguarda i litri di rifiuti indifferenziati del comune di Gignod, visto che negli avvisi di pagamento sono stati inseriti i litri conferiti fino al 31 agosto nella tabella, che contiene i dati di tutti i comuni relativi ai 12 mesi del 2020, è stato riparametrato il consumo di Gignod sui 12 mesi. .



UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN

Cod Ente	Comune	Mc servizi a chiamata 2020	Introito ingombranti	indifferenziata importo	organico dom	organico NON dom	introito da conferimenti
7001	ALLEIN	62	€ 620,00	€ 2.432,50	€ 4,36	€ 1,44	3.058,30 €
7010	BIONAZ	59	€ 590,00	€ 4.795,00	€ 10,80	€ 187,92	5.583,72 €
7024	DOUES	100	€ 1.000,00	€ 8.566,80	€ 28,84	€ 348,48	9.944,12 €
7026	ETROUBLES	82	€ 820,00	€ 12.685,50	€ 74,60	€ 753,60	14.333,70 €
7030	GIGNOD	147	€ 1.470,00	€ 15.875,00	€ 83,72	€ 706,56	18.135,28 €
7046	OLLOMONT	38	€ 380,00	€ 6.266,00	€ 46,12	€ 326,40	7.018,52 €
7047	OYACE	42	€ 420,00	€ 1.776,60	€ 0,16	€ -	2.196,76 €
7057	ROISAN	140	€ 1.400,00	€ 13.333,20	€ 58,56	€ 24,72	14.816,48 €
7062	SAINT-OYEN	46	€ 460,00	€ 5.869,20	€ 10,20	€ 355,92	6.695,32 €
7064	SAINT-RHEMY-EN-BOSES	65	€ 650,00	€ 22.025,60	€ 13,15	€ 392,40	23.081,15 €
7069	VALPELLINE	122	€ 1.220,00	€ 14.305,70	€ 30,40	€ 359,76	15.915,86 €
	Totale	903,00	€ 9.030,00	€ 107.931,10	€ 360,91	€ 3.457,20	120.779,21 €

tipologie utenze	tariffa	litri	stima importo	tot
Domestiche indifferenziata	€ 0,90	79.153	71.237,80 €	86.764,12 €
Domestiche organico	€ 0,04	162.408	6.496,32 €	
Non domestiche indifferenziata	€ 0,05	733.866	36.693,30 €	40.150,50 €
Non domestiche organico	€ 0,04	86.430	3.457,20 €	
Ingombranti (dati 2018)	€ 10,00	903,0000	9.030,00 €	
TOTALE			126.914,62 €	

L'introito stimato totale da conferimenti e servizi a domicili è pari a € 126.914,62.

L'amministrazione a partire dal 2018 ha introdotto un costo a chiamata per il servizio a domicilio di raccolta ingombranti e altre tipologie di rifiuto.

La volontà derivava dal voler sensibilizzare gli utenti nel non abusare di tale servizio e far pagare solo utenti che ne fanno uso e si vuole riconfermare anche per il 2020 tale iniziativa.

5.2 TARIFFE calcolate con metodo DPR 158/99

Il D.P.R. n. 158 del 1999, definisce "l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali", in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani".

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza, in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

Con questo metodo vengono calcolate le tariffe utili a coprire i costi non recuperabili con le tariffe dei conferimenti o dei servizi a domicilio, ovvero:



UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN

PEF 2021	FISSI	VARIABILI		TOTALE
		TARIFFA	Conf e servizi a domicilio	
DOMESTICHE	430.777,33	336.873,34	86.764,12	854.414,79
NON DOMESTICHE	121.501,30	95.015,56	40.150,50	256.667,36
TOTALI	552.278,63	431.888,90	126.914,62	1.111.082,15

Il metodo normalizzato del Decreto prevede l'applicazione di coefficienti di produttività che vengono proposti in tre categorie minimo, medio e massimo.

La LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 all'art. 1 comma 652 aveva previsto la possibilità di applicare, l'adozione dei coefficienti di inferiori ai minimi o superiori ai massimi indicati del 50 per cento.

Il comma 38 della Finanziaria 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha esteso per il 2018 la facoltà per i comuni di adottare, nel calcolo della quota variabile della tariffa delle utenze domestiche, nonché della quota fissa e di quella variabile delle utenze non domestiche, valori dei coefficienti Kb, Kc e Kd inferiori fino al 50% dei limiti minimi o superiori fino al 50% dei limiti massimi previsti dal citato dpr 158/1999.

Per l'anno 2021 la legge 157/2020 con l'art. 57bis ha stabilito che la possibilità di derogare ai coefficienti dettati dal DPR158/1999 viene istituzionalizzata come sistema e viene rimessa la sua applicabilità alla decisione di ARERA.

Tale articolo prevede infatti una modifica al comma 652 della legge 147/2013 che riporta:

“per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'ARERA....”

Grazie a questa deroga, è possibile mantenere la stessa articolazione dei coefficienti utilizzati a partire dal 2017.

L'Unité ha sempre applicato i coefficienti minimi per tutte le categorie ed in particolare per le categorie bar, ristoranti ed ortofrutta è stata applicata una riduzione dei coefficienti pari al 50% per la parte fissa e del 25% per la parte variabile.

Questa riduzione deriva dalla particolare tipologia di queste utenze che nella vallata del Grand Combin risentono della stagionalità e della poca produttività.

Inoltre sono state previste due tariffe specifiche per le strutture ricettive “minori” alle quali sono stati applicate delle riduzioni sui coefficienti di produttività (20% per la categoria 5 rispetto agli alberghi e un ulteriore 20% per la categoria 4), nello specifico le 2 categorie sono:

- 4 - Strutture ricettive tipo: ostelli, rifugi, case per ferie, ecc
- 5 - Strutture ricettive tipo: agriturismo, bed & breakfast, affittacamere, case vacanze (residence).



UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN

Il software denominato i@link che gestisce la tassa rifiuti per tutti i Comuni del comprensorio riesce ad applicare il metodo normalizzato considerando tutti i Comuni del comprensorio come un unico Comune. Questo permette di calcolare le tariffe uniche su tutto il comprensorio che garantiscono di raggiungere il gettito sopra riportato utilizzando i coefficienti prescelti.

Di seguito riportiamo le tariffe 2021.

5.2.1 Utenza domestiche (DOM)

	UTENZE DOMESTICHE		UTENZE DOMESTICHE	
	COEFFICIENTE KA QUOTA FISSA	COEFFICIENTE KB QUOTA VARIABILE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA
			Euro/m ²	Euro/Utenza
Superfici domestiche accessorie	0,84		0,58 €	
Famiglie di 1 componente	0,84	0,6	0,58 €	30,36 €
Famiglie di 2 componenti	0,98	1,4	0,68 €	70,84 €
Famiglie di 3 componenti	1,08	1,8	0,75 €	91,08 €
Famiglie di 4 componenti	1,16	2,2	0,81 €	111,32 €
Famiglie di 5 componenti	1,24	2,9	0,86 €	146,74 €
Famiglie di 6 o più componenti	1,3	3,4	0,90 €	172,04 €

5.2.2 UtENZE NON domestiche (UND)

	UTENZE NON DOMESTICHE		UTENZE NON DOMESTICHE		
	COEFFICIENTE KC QUOTA FISSA	COEFFICIENTE KD QUOTA VARIABILE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
			Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	2,6	0,58 €	0,47 €	€ 1,05
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,67	5,51	1,22 €	1,00 €	€ 2,22
3 Esposizioni, autosaloni	0,38	3,11	0,70 €	0,56 €	€ 1,26
4 Strutture ricettive tipo: ostelli, rifugi, case per ferie, ecc	0,68	5,57	1,25 €	1,01 €	€ 2,26
5 Strutture ricettive tipo: agriturismo, bed & breakfast, affittacamere, case vacanze (residence)	0,72	5,9	1,32 €	1,06 €	€ 2,38
6 Alberghi	0,8	6,55	1,45 €	1,19 €	€ 2,64
7 Case di cura e riposo	0,95	7,82	1,73 €	1,41 €	€ 3,14
8 Uffici, agenzie, studi professionali	1	8,21	1,82 €	1,48 €	€ 3,30
9 Banche ed istituti di credito, poste	0,55	4,5	1,00 €	0,82 €	€ 1,82
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	7,11	1,59 €	1,29 €	€ 2,87
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	8,8	1,94 €	1,60 €	€ 3,54
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,72	5,9	1,31 €	1,06 €	€ 2,37
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	7,55	1,68 €	1,37 €	€ 3,05
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	3,5	0,78 €	0,63 €	€ 1,41
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	4,5	1,00 €	0,82 €	€ 1,82
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,42	29,75	4,41 €	5,39 €	€ 9,80
17 Bar, caffè, pasticceria	1,82	22,36	3,31 €	4,05 €	€ 7,36
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	14,43	3,20 €	2,61 €	€ 5,81
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,59	2,80 €	2,28 €	€ 5,08
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,03	37,29	5,51 €	6,75 €	€ 12,26
21 Discoteche, night club	1,04	8,56	1,89 €	1,55 €	€ 3,45
22 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,55	2,6	1,00 €	0,47 €	€ 1,47

Percentuale suddivisione PEF per singolo Comune:

	%
Allein	3,61%
Bionaz	3,97%
Doues	8,58%
Etroubles	12,67%
Gignod	20,31%
Ollomont	7,57%
Oyace	2,83%
Roisan	11,50%
Saint-Oyen	5,54%
SRB	12,59%
Valpelline	10,83%
TOTALE	100,00%

6 Agevolazioni ed eventuali contributi compensativi TARI 2021

Il decreto legge “Sostegni bis” (dl 25 maggio 2021, n. 73), ha previsto lo stanziamento di 600 milioni di euro al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività.

Tale contributo è finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche.

Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale “entro trenta giorni” (quindi entro il 24 giugno p.v.).

Tuttavia i criteri di riparto sono tuttavia già ben definiti dalla norma primaria: “in proporzione alla stima per ciascun ente dell’agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche” per il 2020, di cui al DM “Certificazione” (tabella 1 allegata al DM Mef-RGS, n. 59033 del 1° aprile 2021, identica a quella già pubblicata il 3 novembre 2020, nella versione originaria del DM Certificazione).

Per i comuni dell’Unité Grand-Combin gli importi ufficiosi (nelle more del decreto ministeriale) sono:

Allein	1.436
Bionaz	3.026
Doues	3.029
Etroubles	4.500
Gignod	5.986
Ollomont	1.838
Oyace	850
Roisan	3.234
Saint-Oyen	2.673
Saint-Rhémy-en-Bosses	5.554
Valpelline	3.899
Totale	36.025

I Comuni possono estendere le agevolazioni con oneri a carico del proprio bilancio, ovvero utilizzando le risorse specifiche assegnate per agevolazioni Tari nell’anno 2020 e non utilizzate, sempre a norma del DM “Certificazione” citato.

Si riporta l’art. 6 del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 - Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

Art. 6 - Agevolazioni Tari

1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro



UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN

per l'anno 2021, finalizzato alla **concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari** di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette **categorie economiche**.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno omissis...

3. **I comuni possono concedere riduzioni della Tari** di cui al comma 1, **in misura superiore alle risorse assegnate**, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su **risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate**, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, **escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti**. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Dalla lettura dell'art. 6 sopra riportato si evince che i Comuni possono estendere le agevolazioni con oneri a carico del proprio bilancio, ovvero utilizzando le risorse specifiche assegnate per agevolazioni Tari nell'anno 2020 e non utilizzate, sempre a norma del DM "Certificazione" citato.

In particolare l'art. 6 esclude in ogni caso la ripartizione degli oneri delle agevolazioni per emergenza Covid-19 a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

L'articolo 6 del dl 73/2021 esclude in ogni caso la ripartizione degli oneri delle agevolazioni per emergenza Covid-19 a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

Grazie a queste risorse è possibile applicare anche per il 2021 le agevolazioni sulle attività economiche come già applicato nel 2020.

Di seguito si riportano le percentuali di riduzione da applicare anche per il 2021:



UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN

%	categoria tariffaria
50	1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
80	2 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
50	3 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
80	4 - STRUTTURE RICETTIVE TIPO: OSTELLI, RIFUGI, CASE PER FERIE, ECC
80	5 - STRUTTURE RICETTIVE TIPO: AGRITURISMO, BED & BREAKFAST, AFFITTACAMERE, CASE VACANZE (RESIDENCE)
80	6 - ALBERGHI
0	7 - CASE DI CURA E RIPOSO
50	8 - UFFICI, AGENZIE
0	9 - BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, POSTE, STUDI PROFESSIONALI
80	10 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
10	11 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
50	12 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)
10	13 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
50	14 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
50	15 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
80	16 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE
80	17 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA
0	18 - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI
10	19 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
10	20 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
100	21 - DISCOTEQUE, NIGHT-CLUB
50	22 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA

La stima dell'importo da prevedere per applicare tali riduzioni è il seguente:

	importo riduzioni
ALLEIN	941,64 €
BIONAZ	6.844,92 €
DOUES	2.419,90 €
ETROUBLES	10.604,58 €
GIGNOD	10.900,13 €
OLLOMONT	4.857,82 €
OYACE	1.147,29 €
ROISAN	1.738,61 €
ST OYEN	5.597,93 €
ST RHEMY	8.958,94 €
valpelline	5.424,80 €
TOTALE	59.436,56 €

Visto che per l'anno 2020 con legge regionale 8/2020 la Regione Valle d'Aosta aveva incrementato i trasferimenti senza vincolo settoriale per un importo pari a 16.235.992,45 utili anche al fine di compensare le minori entrate tributarie ed extratributarie registrate nell'anno 2020 sui bilanci comunali, e che tale azione del governo regionale potrà realizzarsi anche per l'anno 2021, concretizzandosi nel secondo semestre, le amministrazioni si riservano di prevedere l'erogazione di un **contributo compensativo** a favore delle utenze domestiche e delle eventuali utenze non domestiche che non hanno beneficiato di altre misure.